

COPIA WEB
Deliberazione **N. 61**
In data **29.10.2015**
Prot. N. **15927**

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA L.R. 10/2001.

L'anno **duemilaquindici** addì **VENTINOVE** del mese di **OTTOBRE** presso la sede municipale.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito **del 23/10/2015, prot. n° 15188**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**.
Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. BERTON Davide	*	
3. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
4. GANASSIN Paola	*	
5. GOBBO Loris	*	
6. GUARISE Adriano	*	
7. MARCHIORI Franco	*	
8. MARCON Ezio		*
9. MARINELLO Ugo	*	
10. MARTINI Morena	*	
11. TREVISAN Gilberto		*

Presenti N. 9 Assenti N. 2

E' presente in aula in qualità di **Assessore Esterno** il Sig. **ZONTA MARCO**

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA L.R. 10/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il D.L. 114/1998 è stata modificata profondamente la regolamentazione e la programmazione del settore commercio in sede fissa e su aree pubbliche, attribuendo agli enti locali una funzione programmatrice importante ed essenziale, delegando in modo particolare alle Regioni il compito di stabilire con propria legge le norme di attuazione della riforma e il compito di definire gli indirizzi e i criteri applicativi per la regolarizzazione delle attività del commercio su aree pubbliche;

- la Regione del Veneto con la L.R. n. 10/2001, ha emanato nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche, dando così avvio ad una rinnovata fase di programmazione commerciale;

- l'art. 2 della citata L.R. n. 10/2001, stabilisce che in sintonia con la programmazione regionale per l'insediamento di attività commerciali (L.R. n. 15/2004) i Comuni hanno il compito, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori nonché le associazioni dei lavoratori del commercio, di promuovere e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree pubbliche, ottemperando alle nuove normative in materia, regolarizzando il commercio su aree pubbliche;

- la normativa prevede che i Comuni approvino:

- un piano del commercio su aree pubbliche, con validità triennale, che deve contenere oltre la ricognizione delle aree i seguenti contenuti;
 - a) l'individuazione dei mercati o delle fiere che necessitano di un intervento di potenziamento, spostamento, riduzione, o soppressione;
 - b) l'individuazione di eventuali nuove aree da adibire a posteggi sia dentro sia fuori dal mercato;
 - c) l'individuazione delle aree destinate a fiere o mercati;
 - d) l'individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
 - e) il regolamento normativo per tale disciplina;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;

- la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 2113/2005, ha approvato il "Testo coordinato dei Criteri applicativi ai sensi dell'art. 2, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 10/2001 – Nuove norme in materia di Commercio Su Aree Pubbliche", che fissa in modo esplicativo tutti i criteri di applicazione della nuova normativa in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la L.R. 14 maggio 2013, n. 8 – Verifica della regolarità contributiva;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 986 del 18 giugno 2013 "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Considerato che:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.1995 si è preso atto dell'esistenza del Mercato settimanale nel giorno di sabato e dei posteggi isolati nei giorni di giovedì e venerdì;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 7.05.1997 si è provveduto allo spostamento provvisorio del mercato settimanale da Piazza Marconi a Piazza Europa;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 31.07.2015 a seguito dei lavori di sistemazione del manto stradale in Via Roma è stato temporaneamente trasferito il mercato settimanale da Piazza Europa a Piazza La Filanda in attesa della definita sistemazione del mercato in una sede più idonea;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15.09.2015 è stato deciso il trasferimento temporaneo del mercato settimanale del sabato e degli operatori su area pubblica da Piazza la Filanda a Piazza Duomo in attesa di approvare il nuovo piano sul commercio sulle aree pubbliche;

TUTTO ciò premesso l'Area urbanistica edilizia privata e attività economiche ha redatto una proposta per il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche composto da:

- 1) Relazione (allegato 1)
 - 2) Regolamento (allegato 2)
 - 3) Cartografia (allegato 3)
- Planimetria del mercato settimanale del sabato planimetria 1
Planimetria posteggio isolato del venerdì planimetria 2
Planimetria del posteggio isolato del venerdì planimetria 3

La proposta è stata inviata alle associazioni di categorie degli operatori economici, dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e alle associazioni con nota protocollo n. 17981 del 29.12.2014, ed è pervenuto un parere positivo da parte della Confcommercio di Vicenza con nota prot. 155 del 6.01.2015 e un parere con contributi e suggerimenti che sono stati accolti da parte della Confcommercio di Bassano del Grappa in data 12.01.2015 con nota prot. 299;

In data 18 dicembre 2014 è stata inoltre convocata una riunione con gli operatori che esercitano il commercio su area pubblica nel mercato settimanale;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole della Commissione consiliare "Statuto e Regolamenti" che si è riunita in data 7.01.2015;

Ricorrono quindi le condizioni per approvare, con il presente provvedimento, il piano comunale del commercio su aree pubbliche, ai sensi della L.R. 06/04/2001, n. 10.

VISTO l'art. 49, comma 4 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha riformato l'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni in tema di dichiarazione di inizio attività sostituita ora dalla cosiddetta "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), ed efficacia immediata;

DATO ATTO che si è quindi modificato lo schema di Regolamento Regionale prevedendo la sostituzione, laddove prevista, della parola D.I.A. con la parola S.C.I.A.;

VISTO il decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale.

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato piano comunale del commercio su aree pubbliche, in adempimento delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale del Veneto 06/04/2001, n. 10, composto dai seguenti elaborati;
- Relazione (allegato 1)
 - Regolamento (allegato 2)
 - Cartografia (allegato 3)
 - Planimetria del mercato settimanale del sabato planimetria 1
 - Planimetria posteggio isolato del venerdì planimetria 2
 - Planimetria del posteggio isolato del venerdì planimetria 3
- 2) di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto per il relativo riconoscimento, e di pubblicare lo stesso all'albo pretorio del Comune e nel sito internet del Comune al fine di garantire la più ampia diffusione.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca De Boni

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 comma 1^, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE E GESTIONE DELLE ENTRATE
Dott. Giuseppe Zanon

ALLEGATO DELIBERA DI C.C. N. 61 DEL 29/10/2015



Provincia di Vicenza

COMUNE DI ROSSANO VENETO

**Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche
(ai sensi Leg.Reg. n. 10/2001)**

Allegati:

- 1. Relazione tecnica**
- 2. Regolamento**
- 3. Planimetrie**

INDICE

Introduzione 7

Art. 1 L'attuale disciplina del mercato del Sabato 8

Art. 2 Posizionamento del Mercato da Piazza Europa a Piazza Duomo4

Art. 3 Attestazioni relative alle aree pubbliche da destinare a posteggio individuate dal presente piano5

Art. 4 Individuazione dei posteggi del mercato 9

Art. 5 Individuazione dei posteggi isolati di Piazza Duomo6

Art. 6 Individuazione dei posteggi e delle aree concessi in uso temporaneo in occasione dello svolgimento delle sagre e delle manifestazioni locali8

Art. 7 Individuazione delle aree sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante 9

Art. 8 Disciplina dello svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi concessi in uso temporaneo in occasione delle Sagre Paesane e delle manifestazioni locali9

Introduzione

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche disciplina lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche in ambito comunale, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs.vo n. 31.3.1998, n.114, dalla L.R. 6.4.2001 n.10 e dalle DGRV n. 1902/2001, n. 633/2003, n. 1028/2004, n. 2113/2005 e n. 1010/2012.

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche ed il relativo Regolamento hanno durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il Piano provvede a stabilire:

- Art. 1. L'attuale disciplina del mercato del Sabato
- Art. 2. Posizionamento in via definitiva del mercato esistente da Piazza Europa a Piazza Duomo
- Art. 3. Attestazioni relative alle aree pubbliche da destinare a posteggio individuate dl presente Piano
- Art. 4. Individuazione dei posteggi del mercato settimanale
- Art. 5. Individuazione dei posteggi isolati di Piazza Duomo
- Art. 6. Individuazione dei posteggi e delle aree concessi in uso temporaneo in occasione dello svolgimento delle sagre paesane e delle manifestazioni locali
- Art. 7. Individuazione delle aree sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante
- Art. 8. Disciplina dello svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi concessi in uso temporaneo in occasione delle Sagre Paesane e delle manifestazioni locali.

Costituiscono parte integrante del Piano i seguenti elaborati:

- Allegato 1: Relazione tecnica
- Allegato 2: Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche
- Allegati
- 3/1 Planimetria dei posteggi del mercato del sabato in Piazza Duomo;
- 3/2 posteggi isolati del venerdì in Piazza Duomo;
- 3/3 posteggio isolato del giovedì in Piazza Duomo.

Art. 1

L'attuale disciplina del mercato del Sabato

Il Comune di Rossano Veneto è dotato del *Piano di Sviluppo e adeguamento della rete commerciale urbana* redatto nel 1994-1995 il quale disciplina, tra il resto, il commercio su aree pubbliche.

Il mercato è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.1974 e regolamentato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 3.01.1979.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.1995 si è preso atto dell'esistenza del mercato settimanale nel giorno di sabato e dei posteggi isolati nei giorni di giovedì e venerdì, dato che da data remota, non desumibile agli atti di questo Comune, veniva esercitato nel giorno di sabato con cadenza settimanale sito in zona centrale del Comune, Piazza Marconi con 11 posteggi, 3 alimentari e 8 non alimentari di cui 3 non assegnati.

Si confermava inoltre l'esistenza di tre posteggi isolati siti in Piazza Duomo uno nel giorno di giovedì con 1 posteggio e uno nel giorno di venerdì con 2 posteggi aventi come caratteristica merceologia alimentare il pesce.

Successivamente, a seguito dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 1996 di Piazza Marconi, il mercato è stato provvisoriamente trasferito da Piazza Marconi (originaria collocazione) a Piazza Europa.

L'Amministrazione Comunale stabilì il trasferimento del mercato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 7.05.1997 nella quale veniva individuata la piazza del mercato e disposto che le ditte assegnatarie del posteggio (8 banchi) venivano trasferite nella nuova sede secondo la disposizione indicata nella deliberazione stessa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 31.07.2015 a seguito dei lavori di sistemazione del manto stradale in Via Roma è stato temporaneamente trasferito il mercato settimanale da Piazza Europa a Piazza La Filanda in attesa della definitiva sistemazione del mercato in una sede più idonea.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15.09.2015 è stato poi temporaneamente trasferito il mercato settimanale e gli operatori su area pubblica da Piazza La Filanda a Piazza Duomo in attesa dell'approvazione del nuovo Piano del commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Posizionamento del Mercato settimanale da Piazza Europa a Piazza Duomo

Il presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche intende disciplinare in via definitiva le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica specificando che nel territorio comunale non sussistono ulteriori forme di tale commercio con posteggio in concessione pluriennale se non nel mercato settimanale e nei posteggi isolati disciplinati dal presente piano.

Viene quindi stabilito di individuare la sede del mercato settimanale in Piazza Duomo.

Si intende inoltre confermare i posteggi isolati del giovedì e del venerdì in Piazza Duomo.

Art. 3

Attestazioni relative alle aree pubbliche da destinare a posteggio individuate dal presente piano

Si attesta che:

- a. E' stato preventivamente acquisito, ai fini dell'approvazione della delibera oggetto di istruttoria, il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2001;
- b. tutte le aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ubicate nel comune (mercati, posteggi isolati, fiere e mercatino dell'antiquariato) rispettano le vigenti norme in materia di requisiti igienico sanitari;
- c. la definizione delle aree è avvenuta previa opportuna valutazione delle norme in materia di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i., i cui contenuti

sono stati precisati dalla Direttiva del 10 ottobre 2012 emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali;

- d. la definizione delle aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ha tenuto conto ai fini della dislocazione dei posteggi delle esigenze igienico-sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche; inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2113 del 2005 (già deliberazione della Giunta regionale n. 1902 del 2001 e successive modifiche e integrazioni), che la localizzazione ha preferito aree che consentono un facile accesso ai consumatori e dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio;
- e. tutte le aree adibite al commercio su aree pubbliche rispettano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
- f. l'indicazione delle tipologie merceologiche (o vincoli merceologici) dei posteggi previste da provvedimenti comunali risponde a motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- g. Si conferma che non esistono altre forme di commercio su aree pubbliche con riferimento alle quali, ai sensi della normativa vigente, debbano essere rilasciate concessioni pluriennali (altri mercati, posteggi isolati, fiere, mercatini dell'antiquariato).

Pertanto, il presente Piano del Commercio su aree pubbliche, stabilisce il posizionamento in via definitiva del mercato settimanale del sabato dalla precedente collocazione temporanea in Piazza Europa a Piazza Duomo e ne regola l'uso.

L'area riservata al mercato è quella individuata nell'elaborato allegato 3 al Piano "Planimetria dei posteggi del mercato settimanale":

Art. 4

Individuazione dei posteggi del mercato

In relazione alla nuova area di ubicazione del mercato, sono previsti 11 posteggi di cui due riservati ai produttori agricoli con un aumento dei posteggi non alimentari che passano da otto a sette e una riduzione dei posteggi alimentari che passano da tre a due.

All'interno dell'area individuata per lo svolgimento del mercato sono stati riservati due posteggi per l'attività di vendita su suolo pubblico da parte di produttori agricoli, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale 25.07.2008 n. 7 che stabilisce che il 15% dei posteggi debba essere riservato agli imprenditori agricoli che verranno dislocati in Piazza Duomo.

Pertanto, nel presente Piano, il mercato settimanale del sabato sarà composto da n. 11 posteggi complessivi, dei quali n. 2 posteggi risultano riservati agli operatori agricoli.

Dei 11 posteggi previsti, n. 2 risultano già assegnati ad operatori.

Un operatore è titolare dell'autorizzazione n. 25 dell'11.12.1997 per il settore non alimentare (abbigliamento) scaduta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 e quindi rinnovata automaticamente fino alla scadenza naturale e cioè il 11.12.2017.

Un operatore è titolare dell'autorizzazione n. 31 del 23.01.1998 per il settore alimentare (formaggi) scaduta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 e quindi rinnovata automaticamente fino alla scadenza naturale e cioè il 23.01.2018.

Gli altri posteggi sono liberi e ne è prevista l'assegnazione ai termini del Regolamento allegato al Piano.

Secondo quanto rilevabile dall'elaborato allegato 1 al Piano "Planimetria dei posteggi del mercato settimanale", le dimensioni del mercato sono le seguenti:

- a) superficie complessiva del mercato: mq. _1164_
- b) superficie complessiva dei posteggi: mq. _557,30_
- c) totale posteggi: n. 11 dei quali
 - settore alimentare n. 2
 - settore non alimentare n. 7

- produttori agricoli n. 2
- d) tipologia della struttura: posteggi su area scoperta.

L'orario di svolgimento del mercato settimanale è dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno concessione decennale e gli imprenditori sono obbligati a vendere in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Con riferimento all'allegato 1 "Planimetria dei posteggi del mercato settimanale", sono previsti i posteggi da assegnare con le caratteristiche dimensionali e la tipologia merceologica prevista.

La tabella che segue individua, con riferimento alla numerazione dei posteggi riportata nell'allegato 1 "Planimetria dei posteggi del mercato settimanale", il numero del posteggio, il settore e la tipologia merceologica, le dimensioni e l'attuale regime di assegnazione (libero o assegnato).

INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE

N. post eggio	Settore merceologi co	Tipologia merceologica	Dimensioni	Assegnazione
1	non alimentare	Fiori recisi e piante, bulbi, sementi, fertilizzanti, alimenti cani e gatti	11 x 7	Libero
2	alimentare	Prodotti caseari formaggi	6 x 4,3	Assegnato
3	alimentare	Alimentari – gastronomia	9 x 7,5	Libero
4	Non alimentare	Non alimentare	8 x 5	Libero
5	Non alimentare	Abbigliamento	11 x 6	Assegnato
6	Non alimentare	Non alimentare	11 x 6	Libero
7	Non alimentare	Non alimentare	7 x 7	Libero
8	Non alimentari	Non alimentare	6 x 5	Libero
9	Non alimentare	Non alimentare	6 x 5	Libero
10	alimentare	Produttori agricoli	11 x 6	Libero
11	alimentare	Produttori agricoli	8 x 5	Libero

Art. 5

Individuazione dei posteggi isolati di Piazza Duomo

Si conferma l'esistenza di due mercati isolati con complessivi tre posteggi isolati, nell'orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00. siti in Piazza Duomo di cui:

- un operatore titolare dell'autorizzazione n. 44 del 9.05.2001 in subingresso dell'autorizzazione n. 30 del 23.01.1998 ha il posteggio n. 1;
- un operatore titolare dell'autorizzazione n. 37 del 7.01.2000 in subingresso dell'autorizzazione n. 22 del 22/12/1997 che ha il posteggio n. 2:

Entrambe le autorizzazioni sono scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2010 e sono state di diritto prorogate per altri 10 anni, quindi la numero 1 scade il 23.01.2018 e la n. 2 scade il 22/12/2017;

Dette autorizzazioni sono relative al settore alimentare/prodotti ittici. (vedi planimetria n. 2 e n. 3 allegato 3 del presente Piano)

- Posteggio n. 1 mq. 10 x 6 mq. 60,00 nel giorno di venerdì;
- Posteggio n. 2 mq. 8,2 x 5 mq. 41,00 nei giorni di giovedì e venerdì;

Non vengono istituiti altri posteggi isolati.

Art. 6

Individuazione dei posteggi e delle aree concessi in uso temporaneo in occasione dello svolgimento delle sagre paesane e delle manifestazioni locali

Il presente Piano individua i posteggi e le aree che possono essere dati in concessione in occasione dello svolgimento delle sagre paesane e delle manifestazioni.

Le autorizzazioni temporanee rilasciate per i suddetti posteggi, hanno efficacia limitata ai soli giorni di svolgimento della manifestazione.

Le manifestazioni tradizionali organizzate nel Comune di Rossano Veneto sono le seguenti:

- il Carnevale che si svolge il martedì grasso o, in caso di maltempo il sabato successivo;
- la Festa Patronale a ridosso dell'8 settembre che può durare due settimane secondo quanto stabilito dal comitato organizzatore;
- Tutti in piazza del 2 giugno;
- Mercatino di Natale a ridosso delle feste natalizie;

Individuazione dei posteggi concessi in uso temporaneo:

In occasione di queste manifestazioni e di altre che possono venire istituite possono essere individuati dei posteggi temporanei per tutta la durata della manifestazione in oggetto. Gli stessi verranno individuati di volta in volta in base al tipo di manifestazione e alle richieste degli ambulanti previo parere favorevole degli organizzatori della manifestazione e sentito il parere preventivo dell'Ufficio Polizia Locale che individuerà la locazione più idonea che tuteli la pubblica sicurezza e la viabilità.

Art.7

Individuazione delle aree sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante

Il Piano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 c. 16 del D. Lgs. 114/1998, individua quelle aree del territorio comunale che, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, di tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale ovvero di pubblico interesse, è vietato l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante.

Sentito l'Ufficio di Polizia locale non viene individuata nessuna area del territorio comunale in cui si ritiene di dover vietare il commercio in forma itinerante.

E' quindi consentito in tutto il territorio del Comune di Rossano Veneto agli operatori di fermarsi esclusivamente in quelle zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada. Le modalità di svolgimento della sosta sono disciplinate dall'art. 4 della L.R. n. 10/2001.

Si ritiene, inoltre, che per motivi di carattere igienico-sanitario e di decoro, sia necessario interdire il commercio in forma itinerante nei parcheggi contigui al cimitero di Rossano Veneto in Via

Stazione se non in corrispondenza della festività dei defunti limitatamente a un banco di fiori recisi e piante da posizionarsi in modo da non ostacolare la circolazione stradale e l'ingresso delle persone al campo santo.

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. Il Servizio di Polizia Municipale ha la facoltà di ordinare agli operatori l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragione di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.

Art. 8

Disciplina dello svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi concessi in uso temporaneo in occasione della Festa Patronale e delle manifestazioni

L'allegato 2 "*Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche*" provvede a disciplinare:

- le modalità ed i criteri di assegnazione dei posteggi;
- i criteri di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli;
- le modalità di svolgimento del mercato settimanale;
- gli obblighi e i divieti per gli operatori
- le modalità per il rilascio delle autorizzazioni temporanee in occasione della Festa Patronale e delle manifestazioni locali;
- le sanzioni amministrative a carico degli inadempienti



Provincia di Vicenza

COMUNE DI ROSSANO VENETO

**Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche
(ai sensi Leg.Reg. n. 10/2001)**

RELAZIONE

Indice Relazione

Parte I: studio del mercato settimanale

1. Premessa

1.1. Programmazione commerciale

1.2. Obiettivi commerciali dello studio

2. Analisi del territorio

2.1. La struttura del Comune e le sue caratteristiche economiche

2.2. La popolazione

3. Funzionalità e produttività della rete di vendita in sede fissa

3.1. La situazione attuale

4. Il commercio su aree pubbliche

4.1. Premessa

4.2. Il mercato settimanale a Rossano Veneto

4.3. Equilibrio tra forme di distribuzione

4.4. Norme igienico-sanitarie

4.5. I mercati nei Comuni limitrofi

5. Conclusioni

1. Premessa

1.1. Programmazione commerciale

I Comuni del Veneto, in sintonia con la programmazione regionale per l'insediamento di attività commerciali (L.R 15/04) hanno il compito di promuovere e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane ed inoltre, in ottemperanza alle nuove norme in materia (L.R. 10/01), devono regolamentare il commercio su aree pubbliche.

La normativa prevede infatti che i Comuni approvino un "Piano sul commercio su aree pubbliche", con validità triennale, contenente:

- la ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie merceologiche dei singoli posteggi;
- l'individuazione dei mercati o delle fiere da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere;
- l'individuazione di eventuali nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;
- l'individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
- la determinazione delle aree urbane da destinare a fiere e mercati;
- il "Regolamento" per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

Per l'adozione del Piano Comunale del commercio su aree pubbliche i Comuni devono attenersi, secondo uno schema già previsto anche per l'insediamento delle medie strutture, ad alcuni criteri socio-economici di seguito elencati:

- Valutazione delle caratteristiche economiche del territorio, della popolazione e della rete di vendita in sede fissa;
- esigenza di equilibrio tra le diverse forme distributive con particolare attenzione alla funzionalità ed alla produttività del servizio da rendere al cittadino;
- esigenza di favorire le zone in via di espansione e i centri storici;
- considerazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- considerazione delle norme igienico sanitarie, di viabilità e di pubblica sicurezza.

Risulta evidente che l'attività di commercio in forma ambulante, così come prevista dalla Legge Regionale 10/01, ha subito un notevole cambiamento rispetto al passato. Infatti l'attività del commercio su aree pubbliche si inserisce ormai a pieno titolo nel contesto della distribuzione al dettaglio occupando uno spazio preciso lasciato libero dal commercio fisso e proprio grazie alla nuova normativa sarà possibile ripristinare situazioni di difficile gestione o provvedere ad un miglioramento dei mercati già esistenti, con conseguenze positive da un punto di vista urbanistico, economico e sociale.

In un contesto di analisi della struttura commerciale esistente, il commercio in forma ambulante dovrà quindi essere considerato un settore trainante, orientato all'allargamento dei contenuti di servizio e di complemento al commercio in sede fissa là dove riesca ad integrarsi con la rete esistente e a creare una rivitalizzazione dei centri storici oltre a fornire un servizio di vicinato sempre più prezioso.

Esso diventa perciò un importante elemento di identità sociale, culturale e di aggregazione e contribuisce ad una diversificazione delle forme distributive dando maggiori possibilità di scelta in ambito concorrenziale.

1.2. Obiettivi commerciali dello studio

Il presente studio si propone di analizzare la realtà commerciale del Comune di Rossano Veneto, le variabili sociali ed economiche che sono intimamente collegate alla prospettiva di promuovere una distribuzione più qualificata di beni e servizi alla comunità, ed inoltre le gravitazioni dei Comuni limitrofi che possono intervenire nella fase di attività del commercio su aree pubbliche.

Del resto un'efficace pianificazione commerciale comunale deve porsi come obiettivo quello di offrire la migliore qualità del servizio al cittadino in una logica di equilibrio tra le diverse esigenze, consentendo altresì la gestione di processi insediativi attraverso normative precise e rispondenti all'evoluzione della struttura socio-economica.

Operativamente, nel presente studio, verrà descritto il quadro dell'attuale situazione del commercio in sede fissa e su aree pubbliche di Rossano Veneto, verranno riportate alcune considerazioni derivanti dal rilevamento dei dati, dagli studi effettuati sul territorio, e dai confronti con situazioni limitrofe tenendo in considerazione le problematiche di rivitalizzazione del centro storico, la fornitura di servizi alla popolazione e le prospettive di crescita e di riqualificazione dell'area presa in esame.

2. Analisi del territorio

2.1. La struttura del Comune e le sue caratteristiche economiche

Il Comune di Rossano Veneto è situato nel quadrante sud-est del comprensorio bassanese, in posizione pressoché baricentrica rispetto a tre importanti centri come Bassano del Grappa, Cittadella e Castelfranco Veneto, a circa 33 km dal capoluogo di Provincia (Vicenza).

Rossano Veneto confina territorialmente con i comuni di Cassola, Loria, Galliera Veneta, Cittadella, Rosà e Tezze sul Brenta.

Il territorio è orograficamente omogeneo, poiché è completamente pianeggiante e si sviluppa su una superficie di circa 10,62 Km quadrati.

Il Comune è attraversato da tre importanti arterie: la strada regionale 245 "Castellana" lo attraversa collegandolo a Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa, la S.P. "Ezzelina" che lo collega con Cassola e Mussolente, la S.P. "Di Cusinati", che lo collega con Tezze sul Brenta" e la S.R. 47 "Valsugana".

Da un punto di vista artistico/monumentale Rossano Veneto vede la presenza di immobili di autentico pregio come Villa Caffo-Navarrini il parco Sebellin e Villa Comello.

Per quanto riguarda l'economia, Rossano Veneto si caratterizza per un'imprenditoria molto diffusa sul territorio, costituita prevalentemente da aziende a carattere artigianale di dimensioni medio-piccole, che operano prevalentemente nel settore meccanico, del legno e tessile, oltre ad aziende industriali di assoluto rilievo operanti nel settore del ciclo, della carta e del legno.

L'agricoltura, viste le ridotte dimensioni territoriali, si basa sulla cerealicoltura, ma è di secondaria importanza e vede la presenza di un ridotto numero di aziende agricole.

2.2. La Popolazione

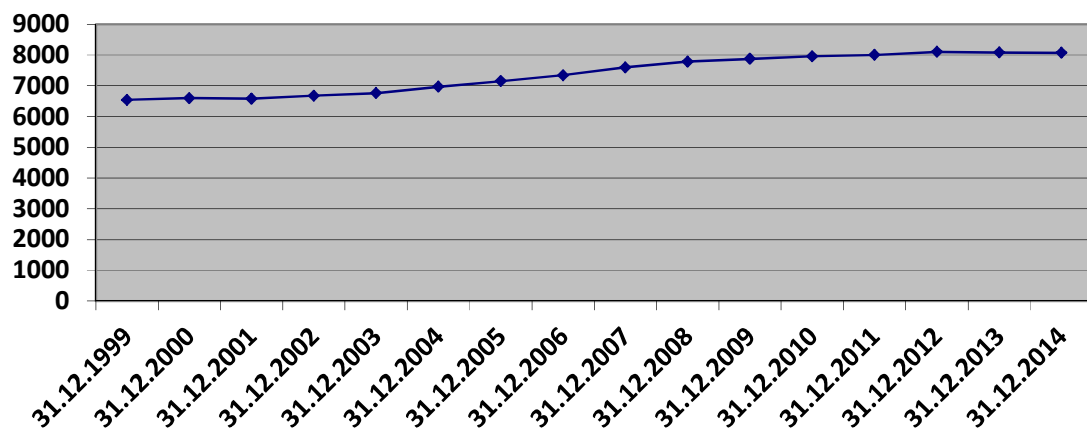
Analizzando la popolazione del Comune negli ultimi dieci anni, si rileva come sia stata caratterizzata da un costante trend di crescita eccezion fatta per una lieve flessione nell'anni 2001 e 2013 e 2014;

Tab. 1 – Popolazione

31.12.1999	6541	%
31.12.2000	6599	0,89 %
31.12.2001	6583	-0,24%
31.12.2002	6680	1,47 %
31.12.2003	6762	1,23 %
31.12.2004	6968	2,60 %
31.12.2005	7152	2,64 %
31.12.2006	7346	2,71 %
31.12.2007	7600	3,45 %
31.12.2008	7783	2,41 %
31.12.2009	7875	1,18 %
31.12.2010	7959	1,06 %

31.12.2011	8005	0,58 %
31.12.2012	8101	1,20 %
31.12.2013	8082	-0,23%
31.12.2014	8075	-0,09%

Per altro dall'anno 2007, che si è caratterizzato per la massima variazione percentuale (3,45%) dell'aumento del numero degli abitanti, negli anni successivi la tendenza, seppur confermata, si caratterizza per una riduzione della stessa



Dati Amministrazione comunale

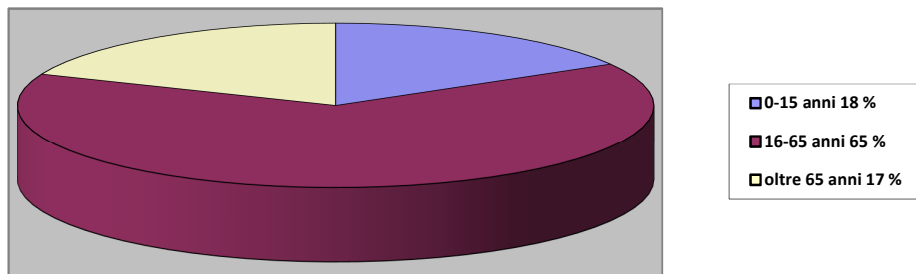
Uno studio più approfondito della popolazione richiede anche un'analisi della sua distribuzione per fasce d'età, al fine di verificarne bisogni e stili di consumo.

Tab. 2 - Popolazione per fasce d'età

Età	Popolazione 31.08.2010	% 2010	Popolazione 31.08.2014	% 2014
0-15	1.399	17,61 %	1.340	16,63 %
16-65	5.190	65,31 %	5.206	64,59 %
Oltre 65	1.357	17,08 %	1.514	18,78 %
TOTALE	7.946	100,00 %	8.060	100,00 %

Dati ufficio anagrafe

Popolazione per fasce d'età 2014



I dati raccolti, indicano che da una situazione del 2010 in cui la percentuale di popolazione collocata nella fascia 0-15 anni (17,61%) era superiore a quella collocata nella fascia oltre i 65 anni (17,08%), si sia passati nel giro di tre anni a una situazione di progressivo invecchiamento della popolazione che vede la percentuale degli oltre sessantacinquenni al 18,78% della popolazione mentre la popolazione sotto i quindici anni di età è scesa al 16,63%.

Questa è una tendenza in atto in tutta Italia e che condizionerà sempre di più le nostre scelte e il nostro stile di vita.

Le persone oltre i 65 anni sono quelle che si spostano di meno e che amano le forme di commercio tradizionale come può essere il mercato settimanale.

Previsioni di crescita

E' possibile inoltre utilizzare i dati a disposizione per ottenere un quadro ipotetico del trend demografico nel Comune di Rossano Veneto per i prossimi tre anni: tale intervallo temporale è quello che viene definito "ideale" ai fini di una previsione quanto più vicina alla realtà ed è inoltre il periodo di validità del presente Piano.

Analizzando i dati relativi all'incremento della popolazione osserviamo che:

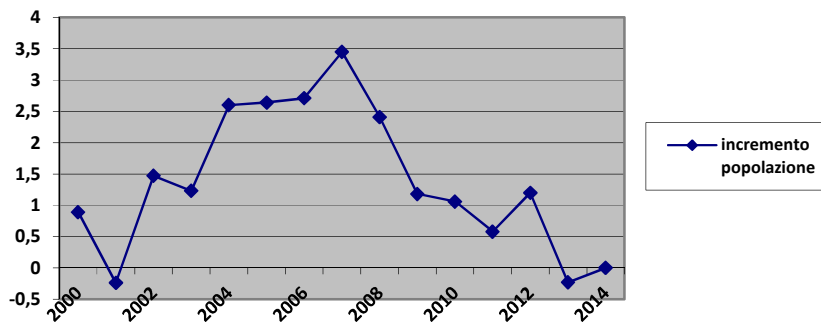
	Nati	Morti	Diff nati/morti	Immigrati	Emigrati	Diff. Imm/emig	Incremento popolazione
2000	76	58	18	152	112	40	58
2001	71	53	18	152	186	-34	-16
2002	65	49	16	193	105	88	104
2003	79	54	25	200	143	57	82
2004	77	67	10	335	139	196	206
2005	90	44	46	309	171	138	184
2006	108	68	40	342	188	154	194
2007	89	47	42	425	213	212	254
2008	75	67	8	380	205	175	183
2009	104	54	50	302	260	42	92
2010	99	59	40	259	215	44	84
2011	86	66	20	249	223	26	6
2012	90	59	31	321	256	65	96
2013	81	59	22	251	292	-41	-19
2014	86	63	23	253	283	-30	-7
Media	85	55,4	27,26	274,86	199,4	75,46	100,06

A fronte di una media aritmetica dei valori degli ultimi quindici anni tra la differenza tra popolazione nata e popolazione deceduta di **27,26**, la media aritmetica tra la differenza tra immigrati ed emigrati risulta essere di **75,46**. Si può quindi dire che la crescita della popolazione residente è derivata prevalentemente dall'immigrazione.

Il 2001 ha visto una diminuzione dei residenti per effetto di un saldo negativo tra immigrati ed emigrati, successivamente la crescita è stata importante con un picco nel 2007, da quest'anno in poi per effetto dell'incombente crisi economica, tale tendenza è diminuita, seppur confermata nei valori positivi. Negli ultimi due anni il saldo è diventato negativo non perché siano nati meno bambini dato che la differenza tra nati e morti è sempre positiva, ma perché le persone sono emigrate in altri paesi.

Analizziamo ora la percentuale di crescita della popolazione al fine di individuare l'ipotetica variazione demografica che potrebbe verosimilmente interessare il Comune nei prossimi tre anni.

Si conferma quindi una progressiva riduzione degli indici di aumento della popolazione residente a partire dall'anno 2007.



Sotto il profilo puramente numerico la crescita media della popolazione, riferita agli ultimi quindici anni è pari all'1,39% annuo.

D'altra parte non va sottovalutato il trend negativo in atto che vede un aumento degli emigrati sugli immigrati.

Da qui non si prevedono ulteriori aumenti della popolazione bensì una stabilizzazione dei valori attuali o addirittura un ulteriore diminuzione con un progressivo aumento dell'età media della popolazione.

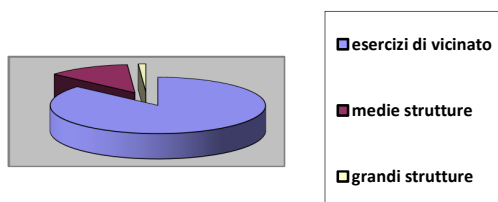
3. Funzionalità e produttività della rete di vendita in sede fissa

3.1. La situazione attuale

Il Comune di Rossano Veneto dispone alla data del 01.09.2014 di 89 punti vendita dei quali 77 (87%) esercizi di dimensione inferiore a 250 mq, 11 strutture di vendita da 250 mq. a 1500 mq. (12%), e 1 grande struttura attiva di mq. 4.440 (1%) per una superficie di vendita totale di mq 14.913

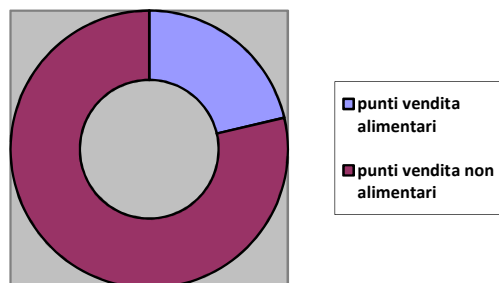
Nel 2010 gli esercizi di vicinato (punti vendita con superficie di vendita da 1 a 250 mq) erano 105 con una diminuzione del 27% che conferma anche a livello locale l'attuale momento di crisi che si ripercuote sul calo delle vendite e la crisi del commercio che colpisce soprattutto i punti vendita medio piccoli.

Il commercio si sta quindi evolvendo e modificando con altre forme speciali di vendita al dettaglio come il commercio a domicilio del consumatore (7 operatori) e soprattutto con il commercio elettronico che vede già 13 operatori di cui 4 dall'inizio del 2014.

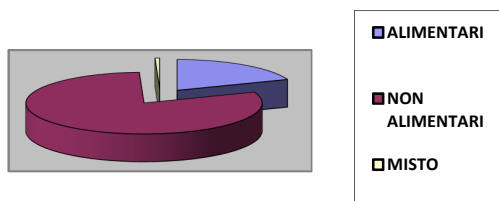


Gli esercizi operanti nel settore alimentare sono 19 (21% del totale) 15 dei quali inferiori ai 250 mq e 4 superiori ai 250 mq. .

Nel settore non alimentare (79% del totale) gli esercizi sono 70 dei quali 62 di dimensioni inferiori a 250 mq e 7 appartenenti alla media distribuzione, e 1 grande struttura di vendita per una superficie di vendita totale di 12.107 mq.



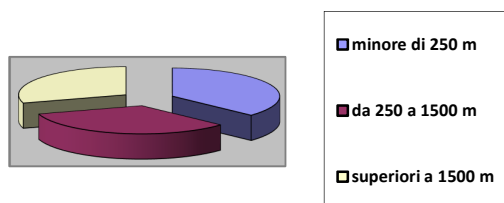
Esercizi per merceologia



Le superficie occupate da ogni singolo settore merceologico sono:

Mq. 2870 pari al 19,24% ALIMENTARE
Mq. 11.948 pari all'80,12% NON ALIMENTARE
Mq. 95 pari allo 0,64% MISTO

Superficie di vendita per tipologia di esercizio



La superficie di vendita totale degli esercizi di vicinato è di mq. 5507 pari al 37%
La superficie di vendita totale delle medie strutture è di mq. 4.966 pari al 33%
La superficie di vendita totale delle grandi strutture è di mq. 4.440 pari al 30%

In conclusione i risultati dell'analisi mostrano nel Comune di Rossano Veneto, una rete commerciale in sede fissa ben distribuita tra: esercizi di vicinato, medie strutture oltre a una grande strutture di vendita, che riesce a soddisfare le esigenze della popolazione.

Il servizio offerto dal commercio in sede fissa è inoltre integrato dal mercato settimanale e dai posteggi isolati del giovedì e del venerdì.

4. Il commercio su aree pubbliche

4.1. Premessa

Il commercio ambulante ha origini molto antiche, che affondano le radici nello scambio di merci e nel baratto; nel medioevo i mercanti erano considerati come il punto di collegamento tra il mondo esterno e le corti dei potenti ed infatti quella del mercante era un' "arte nobile". Nell'età moderna si sviluppò in tutte le città europee il mercato "coperto" per facilitare gli approvvigionamenti, la conservazione delle merci, per incentivare una maggiore funzionalità di vendita ed un maggior controllo igienico-sanitario. Quest'uso si diffuse poi anche negli spazi pubblici in mancanza di specifiche strutture.

Il commercio ambulante non ha smarrito, nel corso dei secoli, le ragioni sociali ed economiche della sua attualità, tanto che lo si potrebbe definire come un modo moderno di commerciare che, nell'adeguarsi costantemente al mutare dei tempi, ha però conservato intatta la sua tradizione.

Infatti, come in altre epoche il commercio ambulante aveva lo scopo di servire le fasce di domanda periferiche, ovviando all'assenza di comunicazioni e di strutture distributive extraurbane, così oggi porta, fin quasi alla soglia di casa dei consumatori, un servizio specializzato e qualificato.

La personalizzazione del servizio distributivo, la duttilità della struttura aziendale, la professionalità degli operatori, la modernizzazione della gestione commerciale e la capacità di adeguarsi velocemente alle variazioni del mercato e alle richieste di una vasta gamma di consumatori, sono le caratteristiche che distinguono tale attività dal commercio in sede fissa.

Oggi tale attività è definita "commercio su aree pubbliche" ma la sostanza è la stessa: una struttura precaria collocata in un unico luogo di vendita, costituito da singoli banchi o da loro raggruppamenti, che nell'arco di una giornata nasce e scompare.

Esso fornisce un importante servizio ai cittadini dando la possibilità di maggiore scelta e di maggiore concorrenzialità a livello di qualità del prodotto, di professionalità e di prezzo. Quest'ultimo, contenuto rispetto al commercio tradizionale, risulta essere uno dei vantaggi maggiori per gli acquirenti, reso possibile grazie alla differenza tra la sede mobile e quella fissa consistente nella leggerezza della struttura e nella riduzione di numerosi costi d'impianto.

Leggerezza e mobilità, d'altro canto, producono quel carattere competitivo che rimane l'anima essenziale del commercio: seguire la clientela dove questa si presume più numerosa e più propensa agli acquisti.

Nonostante questo l'ambulante non dovrebbe essere visto dal commercio in sede fissa come un concorrente, ma piuttosto, se organizzato in mercato settimanale, come un operatore complementare nell'assortimento oltreché un motivo di attrazione per consumatori che potranno apprezzare anche i prodotti del commercio fisso.

Non dimentichiamo inoltre il valore dei mercati relativamente alla riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici che animandosi di operatori e cittadini rinnovano gli incontri sociali e lo scambio culturale.

Pertanto il mercato è importante soprattutto in quelle realtà, talvolta carenti di punti vendita o del tutto sfornite di alcune specifiche tipologie merceologiche caratterizzate perciò da una rete commerciale da integrare o da rendere più competitiva e varia.

Difficoltà quali la concorrenza dei centri commerciali, la sicurezza di operatori e strutture che deve essere garantita dagli organi competenti ed infine l'abusivismo, devono essere motivo affinché gli operatori del commercio su aree pubbliche si specializzino sempre di più puntando sulla qualità del servizio, e sul rapporto con l'acquirente basato su fiducia e spontaneità.

In Italia si contano circa 1.800 mercati giornalieri nelle grandi città e circa 8.000 mercati settimanali nelle piccole realtà con una rete composta da circa 210.000 aziende e 620.000 addetti.

Il giro d'affari dei consumi degli italiani nel commercio ambulante è, secondo un'indagine FIVA-Confindustria riconducibile a circa il 18% del totale, una percentuale che ha conosciuto una contrazione negli ultimi anni visto che nel 1991 era del 22%.

Il Veneto, che gode di una antica tradizione di mercati settimanali, ha invece una consistente presenza di operatori su aree pubbliche (circa 518 mercati nella Regione) e si può pertanto stimare che questo settore costituisca circa il 25% del volume complessivo delle attività commerciali.

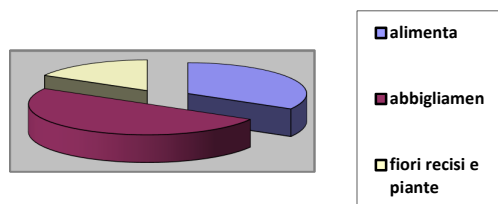
4.2. Il mercato settimanale a Rossano Veneto.

Il mercato settimanale di Rossano Veneto si svolge nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'area che si intende utilizzare per tale attività è Piazza Duomo.

Il mercato è attualmente formalmente costituito da 11 banchi di cui 8 non alimentari, 3 alimentari, di fatto ci sono una decina di operatori di cui solo due di fissi e la prevalenza di precari.

Il successivo grafico riporta la percentuale dei banchi alimentari, non alimentari e di produttori agricoli ed evidenzia come la maggior parte dei banchi causa il continuo turn-over è precario.



Confrontando tali dati con quelli relativi al commercio in sede fissa, si riscontra che la tipologia merceologica non alimentare è prevalente in entrambi i casi.

Accessi: all'area mercatale si accede da Via Roma con possibilità di parcheggio in Piazza Europa, ma anche da Via Bassano e Via Salute dal nuovo parcheggio dietro il municipio nonché Via Stazione dal parcheggio delle scuole e dietro la chiesa.

L'arredo urbano è curato: la pavimentazione è su cubetti di porfido e asfalto. Sull'area del mercato e sulle aree contermini sono stati installati cestini porta rifiuti, panchine e plance porta biciclette.

Parcheggi: Nelle aree limitrofe all'area del mercato si rileva la presenza di numerosi posti auto lungo le strade adiacenti e su spazi dedicati (Via Bassano e Via Stazione e Via Roma).

La **viabilità** di Rossano Veneto, data la ristretta dimensione del mercato, non viene compromessa.

Per quanto riguarda la **sicurezza** del mercato la collocazione dei banchi e delle strutture necessarie permette il passaggio di mezzi di pubblica sicurezza o di soccorso per la tutela non solo degli operatori ma anche dei consumatori nella maggior parte dell'area del mercato.

4.3. Equilibrio tra forme di distribuzione.

L'ultimo rapporto Censis-Findomestic rileva come il 59% delle famiglie del vicentino preferisca acquistare prodotti alimentari nelle grandi strutture commerciali, il 55,6% l'abbigliamento nei piccoli negozi ed il 48,9% nei piccoli esercizi del centro.

Risulta evidente la volontà quindi di non rinunciare a nessuna delle tipologie di distribuzione e che lo stile di consumo è equamente suddiviso tra il desiderio di novità e l'attaccamento ai valori tradizionali.

Per quanto riguarda il Comune di Rossano Veneto appare evidente, tenendo conto della realtà commerciale esistente, della popolazione residente e della superficie del Comune, come vi sia un certo equilibrio tra le diverse forme di distribuzione.

A tal fine è utile sensibilizzare gli operatori sulla necessità della specializzazione della tipologia abbigliamento affinché non tutti i banchi offrano la stessa merce, con un vantaggio evidente sia per gli stessi operatori che per i fruitori del mercato.

E' intenzione quindi individuare per taluni nuovi posteggi delle specifiche tipologie come calzature e pelletterie, dato che nel territorio mancano negozi specifici di calzature ed altre che verranno meglio espletate nel piano.

4.4. Norme igienico-sanitarie

I requisiti igienico-sanitari per il commercio in forma ambulante sono un elemento essenziale per la vendita dei prodotti alimentari con particolare riferimento laddove venga effettuata la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita, la fornitura o la somministrazione di prodotti alimentari.

A tal proposito gli operatori del settore alimentare sono tenuti al rispetto delle normative contenute nel così detto "Pacchetto igiene" (DGR n. 1041 dell'11/04/2006).

L'autorità sanitaria territorialmente competente con nota prot. 13707 del 7.10.2014 ha ribadito che i posteggi destinati al commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari siano da ritenersi idonei a condizione che le strutture stesse:

- che hanno la necessità di mantenimento/esposizione di prodotti in regime di temperatura controllata siano autonome per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia elettrica qualora nell'area di posteggio non sia disponibile un allacciamento;
- che effettuano manipolazione/lavorazioni diretta di alimenti sfusi siano autonome per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile e lo smaltimento delle acque reflue;
- che sono dotate di impianti autonomi di produzione di energia elettrica (gruppi elettrogeni) e/o con attività di cottura che producono fumi, odori e vapori, siano collocate in modo tale da evitare molestie ai residenti e/o alle attività in sede fissa;
- che producano rifiuti in loco siano dotate di adeguati contenitori per il corretto smaltimento degli stessi.

Inoltre il Comune insieme ad ogni singolo operatore è tenuto ad assicurare la funzionalità delle aree relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, ed inoltre deve assicurare la conformità alle norme igienico-sanitarie e la conformità degli impianti.

Relativamente al Comune di Rossano Veneto il mercato settimanale e i posteggi isolati del giovedì e venerdì già rispettano tale normativa.

Inoltre pulizia, disinfestazione, raccolta ed allontanamento rifiuti sono già messi in atto non solo dagli operatori ma anche dagli enti competenti.

Ulteriori indicazioni relative alle norme igienico-sanitarie sono contenute nel "Regolamento del Mercato".

4.5. I mercati nei Comuni limitrofi

A questo punto è necessaria un'analisi del commercio su aree pubbliche nei Comuni confinanti con Rossano Veneto per verificare chi potrebbero essere i fruitori del mercato oltre ai residenti.

Per quanto riguarda i Comuni contermini Cassola ha un proprio mercato settimanale il venerdì, Tezze sul Brenta il lunedì come anche a Cittadella mentre a Galliera Veneta il mercato si tiene al Mercoledì; il mercato di Cittadella è da ritenersi importante a livello provinciale.

A Loria il mercato è al mercoledì mentre a Rosà è di venerdì.

Il mercato del sabato più vicino è quello che si tiene a Castello di Godego in provincia di Treviso, a circa 7 km di distanza; che è costituito però da un limitato numero di banchi frequentato da utenza quindi locale. Iniziato nel 2007 ha infatti 12 banchi di cui 7 non alimentari e 5 alimentari con 2 produttori agricoli.

Un'altra realtà mercatale abbastanza importante è il mercato domenicale di Cartigliano che conta ben 60 banchi.

Date le dimensioni ridotte del mercato del mercato di Rossano Veneto si presume quindi che gli utenti siano solo i residenti del Comune o persone che frequentano il paese per motivi di lavoro o altro.

Vi sono poi alcuni Comuni di medie dimensioni con mercati particolarmente significativi che si svolgono il Sabato, verso i quali si possono verificare fenomeni di evasione (Schio, Asiago, Bassano del Grappa e Vicenza).

Eccetto Bassano del Grappa si tratta però di territori lontani e in alcuni casi talmente antitetici da un punto di vista geografico, che tale fenomeno risulta marginale rispetto all'area su cui insiste il mercato di Rossano Veneto.

lunedì	Martedì	Mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
Tezze sul Brenta	Castelfranco V.to	Galliera Veneta	Bassano d Grappa	Cassola	Castello di Godego	Cartigliano
Cittadella	Marostica	Loria		Rosà	Bassano d Grappa	Crespano
				Castelfranco V.to	Nove	

5. Conclusioni

- La presenza del mercato settimanale a Rossano Veneto è importante per elevare la qualità complessiva delle attività umane e commerciali e per ravvivare il Centro cittadino che si vede svuotato per la presenza di centri commerciali e grandi strutture di vendita presenti nel territorio creando un maggior equilibrio merceologico e di forme distributive, migliorando così il livello del servizio, la specializzazione e la prossimità di qualità ed infine l'immagine globale della rete di vendita e del contesto urbanistico ed architettonico.

- Alla luce dell'analisi sopra esposta si ritiene di modificare l'attuale dimensionamento del mercato e diminuire da 3 a 2 il numero di posteggi alimentari rispettando le proporzioni presenti anche nel mercato in sede fissa tra la tipologia alimentare e non alimentare. Si considera anche la difficoltà di reperire soggetti interessati alla piazza che abbiano i requisiti sanitari richiesti.

Si riduce altresì il numero degli operatori non alimentari che passano da 8 a 7 e si introducono n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli ai sensi della parte I, articolo 1, comma 5, lettera c), della DGR. 2113 del 2 agosto 2005 al fine di garantire un minimo di concorrenza tra i prodotti offerti che vada a vantaggio della qualità, della maggior scelta e della libera concorrenza.

Il numero totale dei banchi rimane quindi di 11 così suddivisi:

- **n. 2 alimentari;**
- **n. 7 non alimentari;**
- **n. 2 produttori agricoli;**

Risulta peraltro necessaria una attenta valutazione relativa alle merceologie presenti. Per evitare un eccesso di concorrenza riguardante alcune specifiche categorie merceologie che potrebbero essere nocive agli stessi operatori del commercio su aree pubbliche oltre che a quelli del commercio in sede fissa (es. abbigliamento), si propone di sensibilizzare gli operatori ad una maggiore specializzazione merceologica per offrire altresì maggiori servizi alla cittadinanza.



Provincia di Vicenza

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

(ai sensi Leg.Reg. n. 10/2001)

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I 29

OGGETTO E DEFINIZIONI 29

Art. 1 Oggetto 29
Art. 2 Definizioni 29

CAPO II 30

NORMATIVA GENERALE 30

Art. 3 Esercizio dell'attività	30
Art. 4 Modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di un posteggio in occasione del trasferimento da Piazza Europa a Piazza Duomo	30
Art. 5 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi	31
Art. 6 Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi liberi	32
Art. 7 Modalità di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli	32
Art. 8 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	33
Art. 9 Produttori agricoli: posteggio temporaneo su area pubblica	33
Art. 10 Revoca e sospensione delle autorizzazioni.....	12
Art. 11 Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche	34
Art. 12 Autorizzazioni temporanee	34
Art. 13 Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche	35
Art. 14 Obblighi e divieti per gli operatori	35
Art. 15 Obblighi di regolarità contributiva	14
Art. 16 Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi.....	36

CAPO III 36

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI POSTEGGI ISOLATI 36

Art. 17 Localizzazione e svolgimento del mercato settimanale.	36
Art. 18 Orari di svolgimento del mercato settimanale	37
Art. 19 Funzionamento del mercato	37
Art. 20 Modalità di utilizzo del posteggio	37
Art. 21 Circolazione pedonale e veicolare	38
Art. 22 Modalità di tenuta e consultazione del Piano del Commercio su aree pubbliche	38
Art. 23 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	19
Art. 24 Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	20
Art. 25 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	39
Art. 26 Trasferimento temporaneo del mercato	39
Art. 27 Eventuale soppressione di posteggi	39
Art. 28 Modifica del giorno di svolgimento del mercato	39
Art. 29 Procedimento per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione	40
Art. 30 Procedimento di miglioria	22

CAPO IV 40

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE SAGRE E MANIFESTAZIONI 40

Art. 31 Autorizzazioni temporanee di posteggi in occasione delle Sagre Paesane	40
Art. 32 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee	41
Art. 33 Criteri per la composizione della graduatoria	41
Art. 34 Decadenza dal diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria	42
Art. 35 Assegnazione dei posteggi non utilizzati	42
Art. 36 Obblighi e divieti per gli operatori	42

CAPO V 43

DISPOSIZIONI FINALI 43

Art. 37 Rinvio a disposizioni di legge	43
Art. 38 Modulistica	43
Art. 39 Sanzioni	43

Art. 40 Monitoraggio 43

Art. 41 Abrogazione di precedenti disposizioni 43

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. Oggetto

1

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per effetti di quanto previsto dalla legislazione nazionale D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, dalla legislazione regionale L.R. 06.04.2001 n. 10, L.R. 03.10.2003 n. 19, dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alle DGRV n. 1902/2001, n. 633/2003, n. 1028/2004, n. 2113/2005, n. 1010/2012., n. 986/2013.
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Tale parere deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

Art. Definizioni

2

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a. **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c. **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d. **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli;
 - e. **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - f. **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - g. **per mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - h. **per presenze effettive in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - i. **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia;
 - j. **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** il provvedimento rilasciato dal Comune che abilita l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - k. **per autorizzazione temporanea:** l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs 59/2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
 - l. **per settore merceologico:** si fa riferimento alla classificazione indicata dall'art. 3 c. 2 lett. r) della L.R. n. 50/2010, ossia, alimentare, e non alimentare;
 - m. **per tipologia merceologica:** la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/2001;
 - n. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - o. **per operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato

p. **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione **per il periodo di dodici anni** su qualsiasi area pubblica, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 e s.m.i. le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. L'autorizzazione per il commercio su posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 114/1998, rilasciata dal Comune abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 114/1998, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, alla tipologia merceologica prevista nel Piano (per le autorizzazioni di cui al comma 3) e a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998, i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.
7. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs. 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi ed in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

Art. 4

Modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di un posteggio in occasione del trasferimento da P.zza Europa a Piazza Duomo

In analogia con quanto disposto dalla parte II della delibera di Giunta Regionale 20.07.2001 n. 1902 e s.m.i., il Comune, prima di comunicare alla Regione Veneto i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, ad assegnare agli operatori già titolari di un posteggio i posteggi individuati nella nuova ubicazione del mercato.

I posteggi saranno assegnati in relazione alla graduatoria redatta in base all'anzianità di presenza del mercato degli operatori intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato.

Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività

esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

Art. 5

Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

1. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione di dodici anni dei posteggi liberi non ancora assegnati, ogni interessato dovrà inviare la relativa domanda in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (pec) al SUAP suap.comune.rossanoveneto.vi@pecveneto.it del Comune di Rossano Veneto (VI). Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
2. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per dodici anni, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
3. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia merceologica, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite pec entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e comunque secondo quando stabilito nel bando stesso.
5. Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine stabilito o non conformi al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti.
6. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed invitando il richiedente a regolarizzare l'istanza entro un termine prefissato.
7. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 71 del Decreto legislativo 26.03.2010 n. 59, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo le due graduatorie redatte in base a quanto indicato nei successivi articoli 8 e 9.
8. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico e alla relativa tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico e relativa tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
10. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
11. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
12. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità di dodici anni. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
13. Per il rilascio del provvedimento, l'operatore che per l'esercizio della attività utilizzi GPL o un gruppo elettrogeno dovrà produrre le certificazioni prescritte al successivo art. 15.
14. Ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso settore, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

15. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
16. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) della L.R. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

Art. 6

Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi liberi

La graduatoria per i posteggi liberi indicati ai numeri 1 – 3 - 4 – 6 – 7 – 8 – 9 del Piano sarà redatta in base ai seguenti criteri di priorità fissati con D.G.R.V. n. 986 del 18.06.2013 ad oggetto **“Intesa ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa al servizio nel mercato interno presa d'atto e approvazione dei criteri applicativi”**, nell'ordine:

1. Maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche; riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

Si stabilisce che ai fini della formazione della graduatoria verranno applicati i seguenti punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti
 - Anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni = 50 punti
 - Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti
2. Di approvare in caso di parità di punteggio i seguenti criteri da applicarsi nel caso di pluralità di domande concorrenti privilegiando la territorialità degli operatori e la loro conoscenza del territorio documentata dal pagamento dei tributi locali agli atti dell'ufficio Tributi;
 3. In deroga a quanto stabilito al punto 1 tra i non alimentari un posteggio dovrà essere preferibilmente assegnato alla tipologia merceologica calzature e uno ad abbigliamento bambino, mentre per il settore alimentari la preferenza è per la gastronomia; Così da soddisfare meglio la cittadinanza in un'ottica di differenziazione dell'offerta e sopperire alla mancanza di tali tipologie nell'ambito territoriale.

Si stabilisce che l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per operatore.

La concessione del posteggio avrà durata di dodici anni;

Art. 7

Modalità di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

I posteggi riservati ai produttori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 come individuato dalla Legge Regionale n. 7/2008 vengono quantificati nel 15% del totale dei posteggi e indicati ai numeri 10 e 11 della Planimetria.

La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale.

Ogni interessato dovrà inviare domanda in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (pec) al SUAP del Comune di Rossano Veneto (VI). Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.

Nella domanda di assegnazione del posteggio, il richiedente è tenuto ad autocertificare le sue generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli.

Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.

In entrambi i casi va autocertificato:

- il numero di iscrizione al Registro Imprese;
- il numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;
- il possesso della qualifica di produttore agricolo;

- l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- tipologia di prodotti offerti
- la dichiarazione di eventuali presenze effettuate nel mercato di Rossano Veneto.

La graduatoria per i posteggi sarà redatta in base ai seguenti criteri di priorità stabiliti in base alla sopra citata D.G.R.V. n. 986 del 18.06.2013, nell'ordine:

- Per ogni anno di iscrizione al Registro delle imprese come produttore agricolo
punti 1
- Maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. n. 59/1963 o presentata la denuncia (SCIA o comunicazione) di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
punti 1
- Per ogni anno di presenza nel mercato settimanale di Rossano

Come documentato dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico agli atti dell'ufficio Tributi di questo Comune
punti 1

Con arrotondamento all'unità superiore dai sei mesi in su

I titolari dei posteggi devono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

E' consentita la cessione del posteggio ad altro produttore agricolo da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Un produttore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.

Art.

8

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica con esclusione di quelle espressamente interdette dal Comune o dalla legislazione vigente nonché nell'area all'uopo predisposta ove si svolge il mercato settimanale.

L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune ove l'operatore intende avviare l'attività ed ha validità per l'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune, non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi qualcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Le soste degli operatori sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

Art. 9

Produttori agricoli: posteggio temporaneo su area pubblica

L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" ed e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

La comunicazione di cui sopra, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art.

10

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. Per le attività in forma itinerante si considera iniziata l'attività con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
- c) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) mancato rispetto dell'obbligo sulla regolarità contributiva secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a venti giorni nei casi di violazione di particolari gravità o di recidiva.

L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art.

11

Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche

In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2001 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'attività in forma itinerante può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);
- b) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00.

Gli orari per lo svolgimento del mercato settimanale e del posteggio isolato sono disciplinati al Capo III del presente Regolamento.

Art. 12

Autorizzazioni temporanee

In occasione delle sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale, e/o altre iniziative con carattere promozionale/espositivo o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità definiti al Capo IV del presente Regolamento, autorizzazioni di posteggio temporanee.

L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

Art. 13

Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi di quanto indicato all'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 14

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio / concessione di suolo pubblico e del Regolamento Comunale.
2. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
3. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
4. E' vietato disturbare il pubblico con gridi o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
5. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
6. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
7. E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio.
8. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza
9. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
10. Qualora vengano accertate e contestate all'operatore commerciale reiterate e/o gravi violazioni del presente articolo, si procederà anche alla sospensione della concessione di posteggio per la durata fino alla durata di tre mesi con apposito provvedimento.
11. L'operatore deve dotarsi di un estintore di incendio portatile di idonea capacità estinguente (6 kg.- 21A 89B-C. debitamente omologato e manutentato a norma di legge.
12. L'operatore che utilizza GPL deve rispettare quanto stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco prot. 0003794 del 12.03.2014.

Art. 15

Obblighi di regolarità contributiva

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e di altri istituti previdenziali ai sensi della L.R. n. 8 del 14 maggio 2013 che ha modificato la L.R. 10/2001;
2. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Per gli operatori titolari di concessione di dodici anni la verifica da parte dell'ufficio comunale dovrà avvenire con cadenza quinquennale;

3. Le imprese non ancora iscritte a registro delle imprese alla data del rilascio o di sub ingresso o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva;
4. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune della regolarità contributiva l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis) della L.R. 10/2001. Qualora l'interessato non regolarizza la sua sospensione entro questo periodo l'autorizzazione viene revocata

Art. 16

Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi

1. Nell'applicazione del presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, i Regolamenti Comunitari del Pacchetto igiene (Reg. CE n. 852/2004 e Reg. CE 853/2004) e per le parti non espressamente previste dagli stessi e dalle norme discendenti in ambito nazionale e Regionale, i requisiti specifici previsti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002; nonché le note Regionali del 28.04.2011 prot. 203418 e del 24.05.2011 prot. 239818;
2. Il Comune assicura, sulle aree destinate ai posteggi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusa la raccolta dei rifiuti al termine dello svolgimento del mercato.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti al termine dello svolgimento del mercato.
4. L'operatore in possesso di carro che utilizza GPL ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno "Indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi" prot. 3794 del 12.03.2014.

CAPO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI MERCATI ISOLATI

Art. 17

Localizzazione e svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi isolati.

Il mercato di Rossano Veneto si svolge in Piazza Duomo, nel giorno di SABATO dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ed è di tipologia annuale.

Si conferma l'esistenza di due mercati isolati con tre posteggi siti in Piazza Duomo uno nel giorno di GIOVEDÌ con 1 posteggio e uno del giorno di VENERDÌ con 2 posteggi aventi come caratteristica merceologia alimentare, pesce, vedi planimetria n. 2 e planimetria n. 3 dell'allegato 3 del presente Piano.

Autorizzazione al posteggio n. 1 mq. 10 x 6 mq. 60,00 nel giorno di venerdì;

Autorizzazione al posteggio n. 2 mq. 8,2 x 5 mq. 41,00 nei giorni di giovedì e venerdì.

Non vengono istituiti altri posteggi isolati.

1. Nel mercato settimanale e nei posteggi isolati possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione.
2. I mercati di cui sopra sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

3. Qualora la giornata di svolgimento del mercato o dei posteggi isolati venga a coincidere con un giorno festivo, il mercato settimanale e i posteggi isolati potranno essere anticipati, posticipati o effettuati in deroga, come previsto all'art. 8 della L.R. n. 10/2001.
4. Qualora il mercato settimanale e i posteggi isolati vengano a coincidere con il giorno di Natale, essi potranno essere anticipati o posticipati, ma non effettuati in deroga.

Art. 18

Orari di svolgimento del mercato settimanale

1. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
2. Non è permesso installarsi nell'area del mercato prima delle ore 7.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
3. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Art. 19

Funzionamento del mercato

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato **nell'allegato 1** al Piano "*Planimetria dei posteggi del mercato settimanale*". Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
2. Il Responsabile del Settore preposto, in virtù delle funzioni ad esso direttamente attribuite dallo statuto comunale, può emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore e diversa da quella assegnata ed è obbligatoria la loro permanenza per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 20

Modalità di utilizzo del posteggio

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati **e operativi dalle ore 8.00** come indicato nell'allegato 1 al Piano "*Planimetria dei posteggi del mercato settimanale*" all'interno del posteggio assegnato.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio per gli automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).
3. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 03.04.2002 nonché dell'attestazione sanitaria rilasciata dall'ULSS competente per territorio.
4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
5. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all' esercizio dell'attività.
7. Gli operatori che hanno necessità di utilizzo della corrente elettrica, dovranno provvedere a coprire i cavi elettrici di collegamento del proprio banco-autoservizio con il quadro elettrico comunale, tramite copricavo a norma o altri sistemi consentiti al fine di garantire la sicurezza al transito dei pedoni;
8. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1,00 dalla verticale del limite di allineamento. L'area di proiezione dell'eventuale maggiorazione delle tende dovrà essere sgombra da esposizione di merce, prezzi, informazioni pubblicitarie, ecc.

9. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia della tenda, non devono essere inferiori a m. 2 e non superiori a metri 4,00.
10. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantito un passaggio pedonale di almeno 1.00 metro.
11. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso degli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
12. Gli operatori commerciali per accedere all'area mercatale devono adottare gli opportuni accorgimenti per non danneggiare il suolo (dotarsi di idonei teli, supporti e/o spessori di legno o altro materiale).

Circolazione pedonale e veicolare

Modalità di tenuta e consultazione del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti entro le ore 8.00 **oppure presenti, ma che non hanno provveduto alla completa installazione delle attrezzature** non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi alle ore 8,00 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta, l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. I posteggi istituiti per la vendita di prodotti appartenenti ad una specifica tipologia merceologica, sono assegnati **prioritariamente** agli operatori che trattano prodotti appartenenti alla medesima tipologia. In caso di mancanza di operatori della medesima tipologia lo spazio potrà essere per quel giorno concesso anche ad altri operatori di diversi settori merceologici aventi diritto in base alla "graduatoria precari".
5. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "*Graduatoria precari*", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto punteggio. A tal fine alle presenze viene assegnato il seguente valore:
 - Presenza con attribuzione di posto punti 1 (P);

- Presenza con posti esauriti punti 1 (PE);
 - Presenza con rinuncia a posteggio per dimensioni inadatte punti 1 (PN);
 - Presenza con Rinuncia al posto punti 0 (PR)
- b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dalla data di iscrizione nel R.E.A.;
6. Per conseguire la presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato.

Art. 24

Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Le concessioni aventi validità pluriennale di dieci o dodici anni e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste dal relativo Regolamento comunale.
3. Per le concessioni temporanee il rilascio dell'autorizzazione avviene previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 25

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 26

Trasferimento temporaneo del mercato

Il mercato e/o i mercati isolati possono essere temporaneamente trasferiti in tutto o in parte (singoli posteggi) per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità, per manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

Art. 27

Eventuale soppressione di posteggi

1. Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.
2. Il Comune, inoltre, ha la facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, il Comune procederà alla loro soppressione per utilizzare gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 28

Modifica del giorno di svolgimento del mercato

In presenza di esigenze oggettive, il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato.

Art. 29

Procedimento per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L' Ufficio Commercio del Comune, dopo aver accertato il ricorrere di uno dei casi di cui all'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, inizia il procedimento di revoca o di sospensione seguendo la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo comunicazione all'interessato e fissando il termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato, il Responsabile del Settore esamina le eventuali controdeduzioni pervenute e provvede all'emanazione del provvedimento definitivo.
2. Il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nel caso previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
3. Il provvedimento di revoca del posteggio nel mercato annuale, viene assunto in caso di mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo superiore complessivamente **a quattro mesi in ciascun anno solare.**
4. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R.10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Ufficio Commercio competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 30

Procedimento per la concessione di miglitoria

1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglitoria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e sempreché il posteggio richiesto abbia le stesse caratteristiche, relativamente alle dimensioni e alle caratteristiche del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza.
2. Le istanze di miglitoria vengono ricevute dall'Ufficio entro trenta giorni da quando si è liberato il posteggio.
3. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglitorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti dei tributi locali.
4. Le domande di miglitoria sono valutate in ordine a ciascun posteggio e secondo i seguenti criteri;
 - Data di presentazione della domanda;
 - Maggiore anzianità di concessione del posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
5. Nel caso di concessione di miglitoria, la variazione del posteggio è approvata con provvedimento dirigenziale allegato all'atto di concessione quale parte integrante e sostanziale; il medesimo mantiene la scadenza pluriennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE SAGRE E MANIFESTAZIONI

Art. 31

Autorizzazioni temporanee di posteggi in occasione di manifestazioni locali

1. In occasione delle sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale, altre iniziative promozionali/espositive o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità definiti del presente Regolamento, autorizzazioni di posteggio temporanee.
2. La Giunta Comunale può, con specifico provvedimento, individuare di volta in volta, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, altri posteggi oltre a quelli indicati al comma precedente da concedere in uso temporaneo. Nel suddetto provvedimento, la Giunta Comunale fisserà il termine massimo per la presentazione delle domande di concessione del posteggio. Le modalità di assegnazione e di utilizzo di tali posteggi sono le stesse indicate al presente Regolamento.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art.

32

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. Chi intende partecipare all'assegnazione dei posteggi disponibili durante lo svolgimento delle manifestazioni, deve inviare istanza in bollo all'Ufficio Commercio del Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; codice fiscale/partita IVA;
 - b) estremi dell'autorizzazione posseduta per l'esercizio del commercio in forma itinerante: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - c) tipologia merceologica che il richiedente intende porre in vendita;
 - d) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.
2. Le domande possono essere inviate via pec al SUAP del Comune ma anche a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento della manifestazione.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile del Procedimento chiede la regolarizzazione che deve essere effettuata dal richiedente, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro cinque giorni dalla notifica della richiesta d'integrazione.
4. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di partecipazione per la stessa sagra, anche se in possesso di eventuali diverse autorizzazioni. Qualora il richiedente presentasse più istanze, ai fini della formazione della graduatoria sarà valutata esclusivamente la prima istanza pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art.

33

Criteri per la composizione della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno valutate le domande pervenute entro il termine utile indicato all'art. 31 c. 2 e saranno valutate nel rispetto dei seguenti criteri e nel corrispondente ordine di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze effettive alle precedenti edizioni della stessa manifestazione per la quale si chiede l'assegnazione del posteggio;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda. Sia per le domande pervenute a mezzo pec, che spedite a mezzo posta, che per quelle consegnate direttamente al Comune, si farà riferimento al timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione posseduta.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, nel caso in cui si preveda un numero limitato e inferiore alle domande di partecipazione, approvata dal Responsabile del servizio competente, è pubblicata all'albo pretorio del Comune. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di assegnazione oppure di non assegnazione del posteggio, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo relativo al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della sagra ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento.
3. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. Qualora la graduatoria fosse esaurita, è ammessa l'assegnazione del posteggio resosi libero ad altro eventuale operatore che avesse presentato

una domanda dopo i termini assegnati. In tale caso le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo.

4. Qualora la rinuncia dell'operatore arrivi al Comune nei cinque giorni antecedenti l'inizio della manifestazione, non si procederà ad alcuna assegnazione.

Art.

34

Decadenza dal diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria

1. L'operatore perde il diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria quando non si presenta all'assegnazione dello spazio pubblico nel termine stabilito, oppure rinunci all'assegnazione negli ultimi cinque giorni antecedenti l'inizio della sagra. E' fatta eccezione nei casi di assenza per malattia e gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della autorizzazione. In caso di società, l'assenza per malattia o gravidanza può essere giustificata solo nel caso in cui tutti i legali rappresentanti della Società risultino contemporaneamente assenti per i medesimi motivi.

Art.

35

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi che non risultano occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, non vengono assegnati, e rimangono pertanto liberi.

Art.

36

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Sono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dai precedenti art. 14 e 15.
2. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata, gli Uffici Comunali competenti provvedono al ripristino e le relative spese sono totalmente addebitate all'operatore, ferma restando l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni arrecati.
3. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, stabilire l'eventuale applicazione di un deposito cauzionale in relazione all'esigenze di salvaguardia delle aree pubbliche e con riferimento alla specifica tipologia dell'attività commerciale che occupa il posteggio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001 n. 10 e s.m.i., nonché delle relative Delibere di Giunta Regionale Veneto in materia.

Art. 38

Modulistica

Il Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio su area pubblica, nonché delle concessioni di posteggio utilizzano la modulistica predisposta dalla Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005.

Le autorizzazioni devono essere redatte in un unico foglio in formato A3 fronte/retro.

Le domande di nuove autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, di sub-ingresso in autorizzazioni ed eventuali relative concessioni nonché le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sono presentate dagli operatori utilizzando la modulistica allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005.

Art. 39

Sanzioni

1. Fermo restando quanto indicato dal D. Lgs. n. 114/1998, il presente Regolamento stabilisce le sanzioni a carico dei contravventori per l'inosservanza delle disposizioni ivi indicate.
2. L'inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti dall'art. 14 commi 7, 8, 9 e art. 15 commi 4 e seguenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come indicato all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998 e con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.
3. Alle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D.L.vo 267/2000, con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.
4. La violazione di quanto indicato all'art. 14 commi 8 e 9 e all'art. 15 commi 4 e seguenti comporterà, oltre all'applicazione della sanzione prevista al comma 2 precedente, l'immediato allontanamento coatto dall'area mercatale a cura delle Forze dell'ordine o Forze di Polizia.
5. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 40

Monitoraggio

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia alla Regione Veneto e alla Camera di Commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori emessi e di quelli cessati nell'anno precedente, distinti per tipologia a) e per tipologia b) e per settore alimentare e non alimentare.

Art. 41

Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con le stesse in contrasto.

INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE				
Numero posteggio	Settore merceologico	Tipologia merceologica	Dimensioni (m)	Assegnazione
1	Non alimentare	Fiori recisi e piante, bulbi, sementi, fertilizzanti, alimenti cani e gatti	11 x 7	Libero
2	Alimentare	Prodotti caseari formaggi	6 x 4,3	Assegnato
3	Alimentare	Alimentari – gastronomia	9 x 7,5	Libero
4	Non alimentare	Non alimentare	8 x 5	Libero
5	Non alimentare	Abbigliamento	11 x 6	Assegnato
6	Non alimentare	Non alimentare	11 x 6	Libero
7	Non alimentare	Non alimentare	7 x 7	Libero
8	Non alimentare	Non alimentare	6 x 5	Libero
9	Non alimentare	Non alimentare	6 x 5	Libero
10	Alimentare	Produttori agricoli	11 x 6	Libero
11	Alimentare	Produttori agricoli	8 x 5	Libero

Legenda

- pavimentazione in cubetti di porfido
- pavimentazione in lastre di porfido
- pavimentazione in asfalto
- pavimentazione in selciato
- fabbricati limitrofi
- aiuole a verde con cordone in binderi di porfido
- sagoma bancherelle di mercato



COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO

POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE

- Planimetria (scala 1:100)

Elaborato

1

ELABORAZIONE: UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Maresco
Geom. Tonello Simone

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Geom. Luca De Bovi

- SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Piazza Marconi n. 4 - tel. 0424/54712_4_5_6 mail: ftp@comune.rossanovet.it - pec: ftp@comune.rossanovet.it @provenet.it

Planimetria



Scala 1:100



INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI DEL VENERDI'				
Numero posteggio	Settore merceologico	Tipologia merceologica	Dimensioni (m)	Assegnazione
1	Alimentare	Prodotti ittici	10 x 6	Assegnato
2	Alimentare	Prodotti ittici	8.20 x 5	Assegnato

Legenda

-  pavimentazione in cubetti di porfido
-  pavimentazione in lastre di porfido
-  pavimentazione in asfalto
-  pavimentazione in selciato
-  fabbricati limitrofi
-  aiuole a verde con cordone in bineri di porfido
-  sagoma bancherelle di mercato



COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO

POSTEGGI ISOLATI DEL VENERDI'

- Planimetria (scala 1:100)

Elaborato
2

ELABORAZIONE: UFFICIO TECNICO LL.P.P.
Dott. Ivan Moresco
Geom. Tonello Simone

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Geom. Luca De Biasi

- SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Piazza Marconi n. 4 - tel. 0426/54712_4_5_6 mail: llp@comune.rossanoveneto.it - pec: llp@comune.rossanoveneto.it @proveneto.it

Planimetria

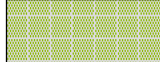


Scala 1:100



INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI DEL GIOVEDÌ				
Numero posteggio	Settore merceologico	Tipologia merceologica	Dimensioni (m)	Assegnazione
2	Alimentare	Prodotti ittici	8,20 x 5	Assegnato

Legenda

-  pavimentazione in cubetti di porfido
-  pavimentazione in lastre di porfido
-  pavimentazione in asfalto
-  pavimentazione in soldato
-  fabbricati limitrofi
-  aiuole a verde con cordone in binder di porfido
-  sagoma bancherelle di mercato



COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO

POSTEGGIO ISOLATO DEL GIOVEDÌ

- Planimetria (scala 1:100)

Elaborato
3

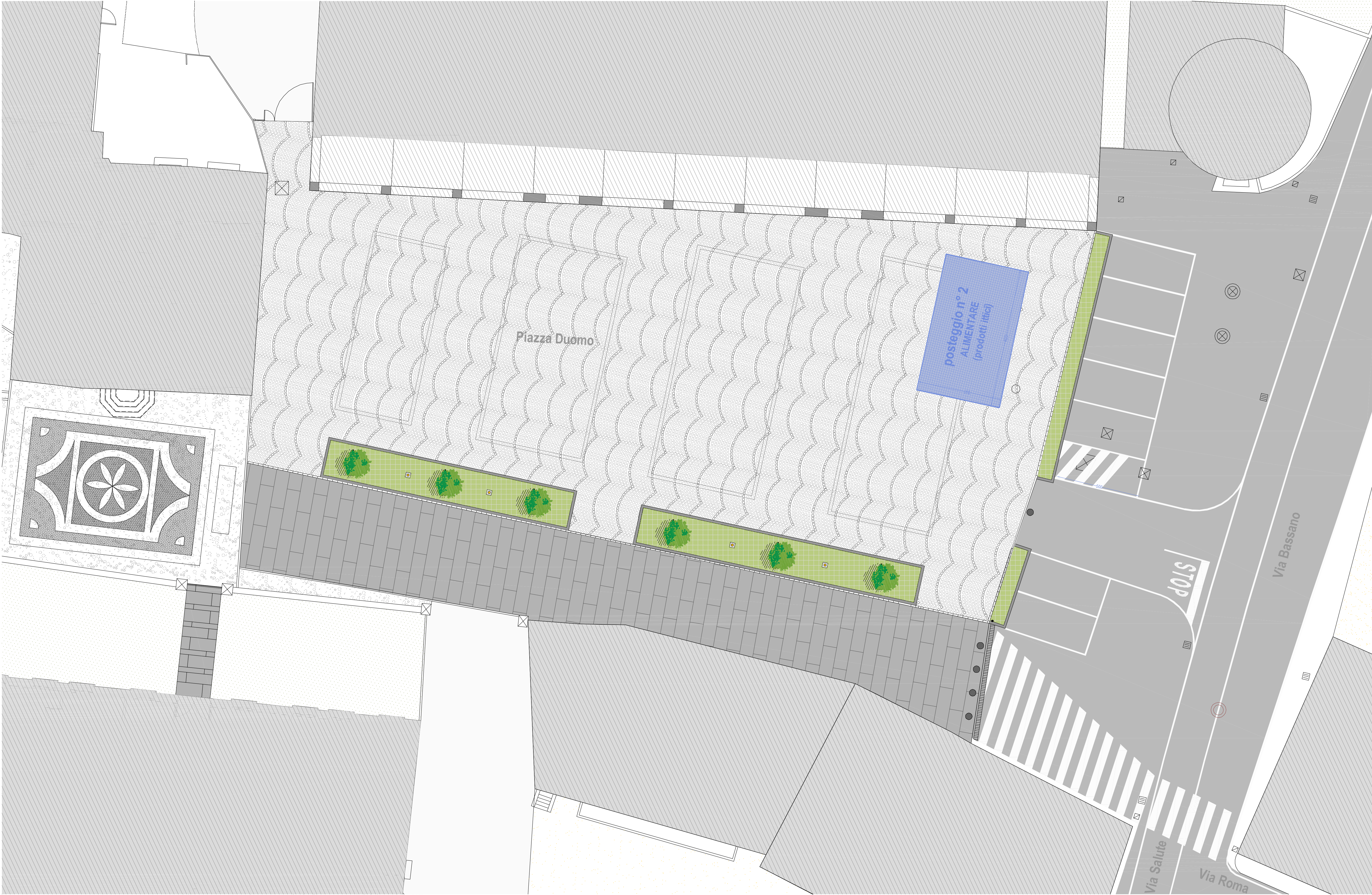
ELABORAZIONE: UFFICIO TECNICO L.P.P.
Dott. Ivan Jelenko
Geom. Tonello Simone

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Geom. Luca De Bori

- SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Piazza Marconi n. 4 - tel. 0424.54112_4_5_6 mail: ftp@comune.rossanoveneto.it - pro.ftp@comune.rossanoveneto.it

Planimetria



Scala 1:100



Il sindaco illustra al consiglio comunale la suestesa proposta di deliberazione.

APERTA LA DISCUSSIONE

Interviene il consigliere Marchiori Franco: L'articolo 2 del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche che stiamo per approvare prevede lo spostamento del mercato settimanale da Piazza Europa alla sua sede storica di Piazza Duomo. Questa scelta pare quanto mai opportuna: si vuole in questo modo rivitalizzare quello che è sempre stato considerato il centro del paese, ma che purtroppo, negli ultimi anni, è stato progressivamente svuotato di ogni funzione sociale e adibito esclusivamente a parcheggio entrando così in una sorta di oblio collettivo. Se a questo si aggiunge la scelta della Parrocchia di spostare parte della Sagra in Piazza Duomo gli auspici sembrano essere buoni per una sua rinascita. Questi due eventi, per loro natura limitati nel tempo, pur andando nella giusta direzione, non sono però da soli sufficienti a ripopolare la piazza.

Per troppo tempo la riqualificazione della Piazza è stata subordinata alla volontà della parrocchia di ristrutturare i propri edifici, facendo finta di non sapere che un lato della Piazza è di proprietà comunale, cioè l'ex municipio, il cui inutilizzo protrattosi da più 15 anni lo sta portando alla decadenza.

Il protocollo d'intesa per la "Medicina integrata", firmato dall'Amministrazione e dai medici del paese potrebbe incidere direttamente sulla Piazza, se come sede per gli ambulatori si potesse scegliere la vecchia sede municipale anziché Villa Aldina.

La rivitalizzazione della Piazza non può prescindere da queste scelte e in quest'ottica il referendum sulla sua pedonalizzazione, richiesto da una parte della maggioranza, di cui si è parlato in questi giorni nei mezzi d'informazione, appare fuorviante e pretestuoso, perché evidenzia solamente le discordie interne alla maggioranza che prima prende delle decisioni, cioè la pedonalizzazione, ma poi non ha la forza e la coerenza di portarle avanti.

La vostra formazione politica si chiama "Insieme per Rossano" mi piacerebbe vedervi passare dalle parole ai fatti, superando le vostre beghe interne per poter attuare realmente il bene del paese.

Interviene il consigliere BERTON Davide: ringrazia il consigliere Marchiori per le precisazioni fatte anche se le ritiene non pertinenti all'argomento; ritiene la scelta di Villa Aldina giustificata dal fatto che lo stabile è in buono stato, con gli impianti a norma che rispettano le direttive impartite dall'Azienda Sanitaria Locale. Invece Palazzo Sebellin, sede dell'ex municipio, non è a norma e non è attualmente agibile e per renderlo idoneo vengono stimati lavori per 500.000 euro, somma che attualmente l'Amministrazione non ha; si rende conto che sarebbe stata la scelta ideale ma purtroppo non è attualmente fattibile. Stasera viene adottato il piano del commercio che mancava da parecchi anni, i posti del mercato saranno assegnati tramite apposita gara e previo bando da pubblicare nel BUR; una volta assegnati i posteggi spera che il mercato si possa ampliare tornando ad essere importante come una volta. Rileva il fatto che è riservato uno spazio specifico alle aziende agricole locali che commercializzano i loro prodotti

ENTRA IL CONSIGLIERE MARCON EZIO RISULTANO PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI

il sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti **unanimesi favorevoli n. 10**, legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

N. **1225** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **09/11/2015** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **09/11/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....